

COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

***REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE E
L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI***

Art. 1
Principi generali e finalità

1. Il Comune di Viagrande con il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi è improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2
Anagrafe Comunale e Albo Comunale dello Sport

1. L'Anagrafe Comunale dello Sport consiste nell'elenco delle associazioni, società, enti e gruppi sportivi aventi sede ed operanti nel territorio comunale, rilevati mediante censimento annuale.
2. All'interno di tale Anagrafe è costituito un apposito Albo Comunale dello Sport al quale sono iscritti le associazioni, società, enti e gruppi sportivi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere sede ed operatività nel Comune di Viagrande;
 - b. essere organismi senza fine di lucro, così come previsto dalla normativa vigente;
 - c. essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate alle Federazioni, Discipline Associate al CONI, Enti di Promozione Sportiva (comprese le affiliate di tutte le predette organizzazioni).
3. In fase di istituzione dell'Albo Comunale dello Sport, verrà data precedenza alla anzianità dell'attività sportiva svolta dalle associazioni, società, enti e gruppi sportivi. L'iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per accedere all'uso annuale degli impianti sportivi.
4. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta delle associazioni, società, enti e gruppi sportivi interessati a seguito di verifica, da parte del Servizio Sport, del possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c..
5. Gli iscritti all'albo sono tenuti a comunicare al Servizio Sport, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento, ogni modifica relativa all'assetto organizzativo o alla disciplina sportiva svolta, pena la cancellazione dall'Albo stesso.
6. La redazione dell'elenco degli iscritti all'Albo, tanto in sede di prima istituzione quanto in sede di ogni successivo aggiornamento, è di competenza del Responsabile di Area. Il suddetto elenco sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di gg. 15 dalla sua redazione o aggiornamento. La mancata accettazione dell'istanza di iscrizione all'albo sarà comunicata con nota inviata a mezzo raccomandata A.R..
7. Le associazioni, società, enti e gruppi sportivi interessati potranno promuovere ricorso al Direttore Generale dell'Ente entro i successivi trenta giorni .

Art.3
Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione diretta degli impianti sportivi dipende in tutti i suoi aspetti dal Servizio Sport del Comune, che nei limiti della forma di gestione prescelta, ha il compito di coordinare l'uso degli impianti stessi.
2. Nei casi in cui il Comune di Viagrande non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sarà affidata, ai sensi del successivo art. 17, sulla base di convenzioni ed autorizzazioni che ne stabiliscono le modalità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art.1.

3. Il Responsabile di Area provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti adottando i provvedimenti necessari per l'assegnazione in uso degli stessi.

Art. 4

Uso degli impianti - Istanza di accesso all'uso - Ripartizione turni e orari di utenza

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati, nell'ordine, ad associazioni, società, enti e gruppi sportivi riconosciuti per lo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili e degli allenamenti, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, delle manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o di regolamenti.
3. In via transitoria, fino alla effettiva istituzione dell'Albo Comunale dello Sport, l'uso degli impianti sarà consentito ad associazioni, società, enti e gruppi sportivi in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le istanze presentate da parte di associazioni, società, enti e gruppi sportivi non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dello Sport, saranno esaminate per l'eventuale assegnazione di fasce orarie residue.
5. Gli assegnatari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali l'assegnazione è stata accordata. E' fatto agli stessi divieto di consentire l'uso, anche parziale o gratuito, degli impianti a terzi, al di là di quanto eventualmente stabilito nel provvedimento di assegnazione, pena l'immediata revoca dello stesso.
6. L'assegnazione degli impianti dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri di preferenza:
 - a. consistenza ed anzianità nella specifica disciplina sportiva delle associazioni, società, enti e gruppi sportivi, sia che perseguano finalità agonistiche, sia finalità di promozione sportiva;
 - b. valutazione dell'eventuale utilizzo nell'anno precedente;
 - c. svolgimento esclusivo, da parte del richiedente di una disciplina sportiva praticabile solo nella tipologia di impianto richiesto;
 - d. preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base;
 - e. tollerabilità, sulla base delle caratteristiche strutturali degli impianti, del danneggiamento specifico conseguente all'uso proprio in funzione della disciplina sportiva praticata;
 - f. buona conservazione degli impianti negli anni precedenti;
 - g. regolare svolgimento di attività motoria volta al recupero di handicap o destinata a soggetti della terza età;
 - h. data di presentazione della domanda (solo per le attività una-tantum).
7. L'esistenza di contenziosi, pendenze con l'Amministrazione Comunale, compreso l'eventuale stato di morosità per mancato pagamento delle tariffe d'uso, nonché avere arrecato danni agli impianti ne preclude l'assegnazione.
8. Nell'assegnazione in uso degli impianti dovrà essere garantita pari opportunità tra le attività sportive praticate esclusivamente da uomini e quelle praticate esclusivamente da donne.

9. Nelle ore antimeridiane, compatibilmente con le esigenze di manutenzione e di personale, l'utilizzo degli impianti sportivi comunali può essere reso possibile agli istituti scolastici che abbiano sede nel territorio del Comune e che ne facciano richiesta.
10. Le associazioni, le società, gli enti, i gruppi sportivi, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici ed i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali su base annuale sono tenuti a presentare apposita istanza al Comune entro il **10 agosto di ciascun anno**. Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.
11. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive occasionali, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 gg. prima della data di inizio delle attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, ove previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio dell'autorizzazione d'uso.
12. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte compete al Comune, che provvede entro il 30 settembre.
13. La ripartizione di cui al comma precedente deve prevedere una riserva oraria, non inferiore a quattro ore continuative settimanali, finalizzata a consentire le attività fisico-motorie dei cittadini che, singoli o associati, non ricadano nelle fattispecie organizzative di cui al primo comma.

Art. 5

Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, sono accessibili nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 23,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Al fine di consentire lo svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica o di allenamenti, gli impianti sono accessibili anche il sabato pomeriggio e la domenica, secondo gli orari di svolgimento.
2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di manifestazioni sportive e/o extrasportive, di norma, sono inaccessibili dall'1 agosto al 20 agosto, in occasione di eventuali lavori di manutenzione ordinaria, nei giorni festivi infrasettimanali.
3. All'uso degli impianti si accede esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile di Area.

Art. 6

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso occasionale degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria, differenziata per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe, i termini e le modalità di versamento sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata in rapporto ai costi di gestione.
3. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché, a quelle aderenti agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, che abbiano sede ed operatività nel Comune di Viagrande, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive, sono stabilite dalla G.C. in base ad una tantum annuale che

tenga conto delle ore di utilizzo degli stessi impianti e dell'eventuale contributo erogato alle singole società. L'utilizzo degli impianti da parte delle scuole ricadenti nel territorio comunale è esente dal pagamento della tariffa d'uso.

4. Per tutte le manifestazioni sportive che prevedono il pagamento di un biglietto d'ingresso è dovuta, oltre alla tariffa ordinaria prevista, una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderaux. Per le manifestazioni extrasportive, è dovuta una tariffa nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva.
5. Per le manifestazioni con finalità commemorative o di beneficenza o di rilevanza provinciale, regionale, nazionale o internazionale o con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, il responsabile dell'Area organizzativa, sentito il Sindaco o un suo delegato, potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 7

Assegnazione in uso degli impianti

1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita assegnazione in uso. Per le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, l'assegnazione è rilasciata dal Responsabile di Area. Per quelle di cui all'art. 6, comma 5, il rilascio dell'assegnazione in uso compete al Responsabile di Area, sentito il Sindaco o un suo delegato.
2. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere assegnati in uso per lo svolgimento di attività poste in essere con finalità di lucro, senza il relativo pagamento all'Ente di quanto stabilito dall'art. 6 comma 4.
3. L'uso degli impianti è consentito per le attività fisico-motorie dei singoli cittadini che ne facciano richiesta. L'assegnazione in uso, nei limiti della disponibilità e nella fascia oraria settimanale a tal fine destinata, preventivamente determinata o in altro orario resosi disponibile, è disposta dal Responsabile di Area, previo accertamento delle generalità dei richiedenti. La tariffa annua per l'esercizio di tale attività, frazionabile per trimestre, non può superare i venti euro.

Art. 8

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza liberi dalle proprie cose ed in condizioni igieniche adeguate.
2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate od abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare, per iscritto al Comune, atti, fatti ed eventi pregiudizievoli della sicurezza degli impianti nonché dei propri interessi e/o di quelli del Comune posti in essere o accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori ed agli addetti ai lavori.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito, esclusivamente, alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività. Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso, comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale dell'assegnatario o di chi l'abbia disposto.
7. L'ammissione è in ogni caso subordinata all'accettazione da parte del concessionario dei seguenti adempimenti:
 - a. assunzione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività;
 - b. stipula con Compagnia Assicurativa di Polizze infortuni a tutela del personale e degli atleti ove non richiesto dalle singole Leghe od Associazioni di appartenenza;
 - c. impegno al pagamento delle tariffe d'uso dovute nelle modalità previste;
 - d. impegno a risarcire il Comune per eventuali danni arrecati alle strutture e/o attrezzature;
 - e. rispetto degli orari assegnati e del tipo di attività prevista con divieto di sub-assegnazione;
 - f. presenza di almeno un responsabile e/o istruttore per avere accesso all'impianto;
 - g. rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia;
 - h. rispetto delle prescrizioni dei competenti organi in materia di agibilità.La richiesta di variazioni temporanee del calendario da parte degli assegnatari dovrà essere presentata con almeno 15 gg. di anticipo.

Art. 9

Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'uso degli impianti sportivi comunali dovrà essere versato con le modalità indicate dal Responsabile di Area, su conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale.
2. Per le attività a carattere continuativo relative alle associazioni, società, enti e gruppi sportivi che attingono a contributi comunali, il versamento della tariffa "una tantum" dovrà essere effettuato contestualmente alla riscossione del contributo ordinario annuale.
3. Per le altre Associazioni, Società, Enti e Gruppi Sportivi il versamento della tariffa dovrà avvenire entro e non oltre l'anno successivo allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui la rinuncia in tutto od in parte delle ore assegnate avvenga dopo il 15 ottobre, dovrà, comunque, essere corrisposto il 70% dell'importo previsto per l'intera stagione.
4. Per le attività occasionali, nel caso di manifestazioni per le quali debba essere corrisposta una percentuale sugli incassi, è dovuto un deposito anticipato calcolato sul 50% dei biglietti prelevati, salvo successivo conguaglio.
5. Il rimborso del deposito può essere richiesto solamente qualora l'attività non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore non ascrivibili all'organizzazione.

Art. 10
Obbligo di trasparenza

1. Le società, le associazioni e gli enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive all'interno degli impianti di proprietà comunale, hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: formato A3 cm. 29,7 per cm. 42,0) sul quale devono essere indicati il nome della società, associazione o ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, e se l'ingresso è a pagamento, il prezzo del biglietto.
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata dell'assegnazione in uso ed in caso di recidiva, la revoca.

Art. 11
Consulta allo Sport - Composizione e finalità

1. Il Comune di Viagrande riconosce lo sport come servizio sociale e promuove e sostiene ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione, formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero. Al fine di ottimizzare il perseguimento di tali fini, l'Amministrazione si avvale della Consulta Comunale per lo Sport, di cui all'art. 11 della L.R. n. 8 del 16/05/1978 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Consulta è nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 42 comma 4 del vigente Statuto Comunale, secondo i criteri dettati dall'apposito regolamento così come previsto dall'art 84 comma 5, dello Statuto medesimo.

Art. 12
Pubblicità commerciale

1. La pubblicità cartellonistica, audiovisiva o di altro tipo, all'interno degli impianti o nelle aree ad essi pertinenti, dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e concordata con il Responsabile dell'Area organizzativa, salvo gli adempimenti fiscali preventivi inerenti l'esposizione di pubblicità.
2. L'assegnatario provvede:
 - a. al pagamento delle tariffe ed imposte dovute a norma di legge e di Regolamento Comunale;
 - b. affinché il materiale pubblicitario esposto soddisfi le norme antincendio e di sicurezza, e risulti non contundente e tale da non poter essere impiegabile come arma impropria ed allestito e posizionato in maniera da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale degli spettatori,
3. L'assegnatario è, altresì, responsabile della sicurezza, del contenuto, della manutenzione e del decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni che possano derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 13

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento del competente organo comunale, che dovrà provvedere con il sistema dell'evidenza pubblica, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di legge in materia di commercio e di occupazione di suolo pubblico. Il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante l'attività di ristoro, compresi eventuali danni a persone o cose.

Art. 14

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri dipendenti comunali con attribuzioni dirigenziali. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti dipendenti comunali con attribuzioni dirigenziali, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 15

Penalità, sospensione e revoca dell'assegnazione in uso

1. In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto, il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la predetta assegnazione.
2. In caso di utilizzo poco diligente dell'impianto e in caso di gravi responsabilità, il Comune potrà infliggere una penale a carico del responsabile. Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta, in relazione alla gravità, la revoca o la sospensione dell'assegnazione in uso:
 - a. mancata utilizzazione dell'impianto da parte dell'assegnatario per oltre un mese o per oltre il 50% dei turni attribuiti mensilmente;
 - b. mancato pagamento delle tariffe d'uso dovute, trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R., o ripetersi di situazioni di ritardato pagamento, nell'arco di una stessa stagione sportiva;
 - c. aver consentito l'uso dell'impianto a terzi anche se parziale, e/o a titolo gratuito, in violazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 del presente regolamento. La revoca e la sospensione dell'assegnazione in uso è disposta dal Responsabile di Area.

Art. 16

Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune, previo avviso scritto di almeno 10 giorni, ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della assegnazione in uso. In tale ipotesi l'assegnatario, senza pretesa alcuna, avrà diritto soltanto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 17

Altre forme di gestione

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti mediante affidamento della gestione, con procedimento ad evidenza pubblica, a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, società sportive aventi sede ed operatività in Viagrande, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale delle concessioni.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, le norme dei regolamenti comunali, delle Federazioni sportive in quanto compatibili, e le leggi vigenti in materia.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto stabilito nelle convenzioni in atto fino al momento della loro scadenza.

Art. 20

Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, è affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi e notificato a tutte le Società Sportive iscritte all'albo comunale dello sport.

Sommario

- Art. 1 - Principi generali e finalità
- Art. 2 - Anagrafe comunale ed albo comunale dello sport
- Art. 3 - Modalità di gestione degli impianti
- Art. 4 - Uso degli impianti – istanza di accesso all’uso - ripartizione turni e orari di utenza
- Art. 5- Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti
- Art. 6 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
- Art. 7 - Assegnazioni in uso degli impianti
- Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti
- Art. 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 10 - Obbligo di trasparenza
- Art. 11- Consulta dello Sport, composizione e finalità
- Art. 12 - Pubblicità commerciale
- Art. 13 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri
- Art. 14 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
- Art. 15 - Penalità, sospensione e revoca dell’assegnazione in uso
- Art. 16 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune
- Art. 17 - Altre forme di gestione
- Art. 18 - Norme di rinvio
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 - Pubblicità del regolamento

